

SCAMBIO DI INFORMAZIONI - 06 GIUGNO 2018 ORE 06:00

Comunicazioni CRS/DAC2 entro il 20 giugno

Antonella Della Rovere e Ilaria Viola - Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners

Sta per scadere il tempo a disposizione degli operatori finanziari per l'invio dei dati in attuazione della normativa CRS/DAC2: il termine per la comunicazione è fissato al 20 giugno 2018 per effetto della proroga disposta dall'Agenzia delle Entrate in ragione dell'aumento del numero di Stati coinvolti nelle procedure di scambio automatico obbligatorio di informazioni, per l'anno 2017, rispetto a quello del 2016. Gli operatori, peraltro, potranno ancora inviare, nei 30 giorni successivi, una comunicazione correttiva e/o di annullamento di dati già inviati, all'interno della quale saranno indicati i singoli elementi da correggere e/o da annullare.

Con la legge n. 95/2015 l'Italia ha recepito quanto disposto dalla direttiva n. 2014/107/UE (c.d. **DAC2**), che ha riformato la direttiva n. 2011/16/UE, e dal **Common Reporting Standard (CRS)** in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni.

Al fine di dare piena attuazione allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha emanato il D.M. 28 dicembre 2015, cui hanno fatto seguito diversi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Da ultimo, il provvedimento del 24 aprile 2018 ha disposto la **proroga dei termini** previsti per la comunicazione delle informazioni relative all'anno 2017 fissata, per l'anno in corso, al 20 giugno 2018.

Quadro normativo di riferimento

Lo **scambio automatico obbligatorio** di informazioni costituisce una delle più importanti attività di cooperazione internazionale posta in essere tra gli Stati. Il meccanismo in questione è stato ritenuto dagli organi europei e internazionali come uno degli strumenti più utili e necessari per combattere la frode e l'evasione fiscale.

L'obiettivo principale perseguito mediante l'attuazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni è quello di ottenere un **flusso costante di informazioni** che non solo prescindano da qualsiasi richiesta ma che avvenga, altresì, ad **intervalli regolari e predeterminati**.

Stante l'importanza del strumento, l'OCSE nel 2013 fu incaricata dal G20 di elaborare un nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali. Il modello avrebbe dovuto essere creato sulla falsa riga del "Model Intergovernmental Agreement to Improve International Tax Compliance and to Implement FACTA", meccanismo sviluppato tra i Paesi europei (Francia, Germania, Italia Spagna e Gran Bretagna) e gli Stati Uniti.

Al fine di rendere concreti i propositi espressi dal G20, in materia di scambio automatico di informazioni, il 21 luglio 2014 l'OCSE ha pubblicato la prima edizione dello "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters". Alla prima edizione ne è seguita una seconda, aggiornata e rivista, pubblicata il 27 marzo 2017.

Attraverso il documento viene cristallizzato l'obbligo per le Amministrazioni finanziarie degli Stati, aderenti a tale iniziativa, di attuare lo **scambio automatico obbligatorio** delle informazioni trasmesse dalle istituzioni finanziarie localizzate nel territorio ed aventi ad oggetto i conti finanziari detenuti da soggetti non residenti.

In ambito europeo lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri era stato già previsto nella direttiva n. 2011/16/UE.

La direttiva del 2011 limitava lo scambio di informazioni **solo ad alcune categorie di reddito e di capitale**, principalmente di natura non finanziaria, detenute dai contribuenti in Stati membri diversi da quello in cui gli stessi erano residenti.

Lo strumento in questione, così come congegnato dalla direttiva del 2011, fu ritenuto dagli organismi dell'Unione Europea non più mezzo adeguato per combattere in maniera efficace frode ed evasione fiscale transfrontaliere. Quanto detto trovava la propria ragione principale nell'incremento degli investimenti fatti all'estero nonché nell'aumento dei prodotti finanziari utili per effettuare investimenti fuori dallo Stato di residenza.

Al fine di prevedere nuove misure maggiormente efficaci, il 9 dicembre 2014 è stata approvata la direttiva n. 2014/107/UE (c.d. **DAC2**). La stessa ha modificato la precedente direttiva n. 2011/16/UE in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale adeguandola agli input proposti dall'OCSE.

Obiettivo della direttiva n. 2014/107/UE è stato quello di rafforzare il meccanismo volto allo scambio automatico obbligatorio di informazioni estendendone il campo di applicazione fino ad inglobare, in aggiunta a quelle previste dalla direttiva n. 2011/16/UE, anche **nuove categorie reddituali**.

La lotta alla frode e all'evasione fiscale internazionale da sempre costituisce una priorità dell'ordinamento giuridico italiano il quale ha accolto con favore le iniziative di miglioramento dello scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati proposte dall'OCSE e dall'Unione Europea.

Con la legge n. 95/2015 l'Italia ha ratificato l'Accordo con il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA.

Al fine di dare attuazione all'Accordo in questione ed al fine di recepire quanto disposto dalla direttiva **DAC2** nonché di adeguare la normativa italiana a quanto previsto dal **Common Reporting Standard (CRS)** disposto dall'OCSE, è stato emanato il D.M. 28 dicembre 2015, recante "Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale".

Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo

Il D.M. MEF del 28 dicembre 2015 prevede una serie di regole di **due diligence** tali da imporre agli intermediari nazionali di rispettare, in conformità a quanto indicato dall'OCSE, le regole previste in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni.

Il decreto definisce quali siano gli **elementi soggettivi** (persone oggetto della comunicazione, istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, etc.) e **oggettivi** (conti oggetto di comunicazione) interessati dalla normativa in esame.

Il In relazione alle verifiche in materia fiscale il decreto stabilisce:

- che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono attuare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) al fine di identificare i conti oggetto di comunicazione;

- quali siano e in cosa consistano gli obblighi di comunicazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate cui sono tenute le **istituzioni finanziarie italiane**. Nello specifico, il rinvio è all'allegato C del decreto nel quale è specificata in maniera puntuale la **tempistica** (i.e. anno in cui deve avvenire il primo scambio e il primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione) con la quale ciascuna istituzione finanziaria italiana è tenuta ad inviare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione.

Rientrano tra le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione anche:

- le banche;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- la società Poste italiane SPA, limitatamente all'attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta;
- le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- le società di gestione del risparmio (SGR);
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- le società fiduciarie;
- gli emittenti di carte di credito;
- le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di cui ai numeri precedenti.

Il D.M. 28 dicembre 2015 indica tutte le **informazioni considerate necessarie** per le comunicazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate. Tra le altre si annoverano:

- i dati identificativi: il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (e.g. nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione titolare di conto);
- il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;
- la denominazione e il codice fiscale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
- il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto.

Più tempo per comunicare i dati

Il D.M. 28 dicembre 2015 individua nel giorno **30 aprile di ciascun anno** il termine per la trasmissione, all'Agenzia delle Entrate, delle informazioni relative all'anno solare precedente.

Le modalità di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati sono stabilite attraverso un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

All'invio dei dati in questione segue un successivo **inoltro** degli stessi, da parte dell'Agenzia delle Entrate, alle **Amministrazioni degli altri Stati aderenti** allo scambio automatico obbligatorio di informazioni. Tale iniziativa dovrà avvenire **entro il 30 settembre** dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

Specularmente, l'Agenzia delle Entrate riceverà dalle Amministrazioni degli Stati esteri i dati dei conti dei residenti italiani acquisiti con modalità analoghe dagli intermediari esteri.

Al fine di conformarsi a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, D.M. 28 dicembre 2015, e di dare piena attuazione allo scambio automatico obbligatorio di informazioni, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il [provvedimento n. 125650 del 4 luglio 2017](#). Tale provvedimento ha fornito per la prima volta dettagliate **istruzioni operative** nonché indicazione delle tempistiche necessarie alle istituzioni finanziarie per la comunicazione dei dati afferenti i propri clienti nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio transnazionale di informazioni in materia fiscale.

In via transitoria, il provvedimento aveva individuato nella data del **21 agosto 2017** il termine utile per il **primo invio** all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti preposti, dei dati aventi ad oggetto i conti finanziari riguardanti l'anno 2016.

Leggi anche

- [Scambio dati finanziari, come effettuare l'invio](#)

- [Parte il countdown per il primo scambio automatico](#)

Per i dati relativi ai conti finanziari afferenti all'anno 2017, la scadenza naturale per l'invio era fissata per il 30 aprile 2018. A pochi giorni dalla scadenza del termine dell'invio dei dati, l'Agenzia delle Entrate ha emanato un ulteriore provvedimento, volto a prorogare i termini per l'invio delle informazioni richieste.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato la scadenza, che originariamente era prevista nel 30 aprile, al **20 giugno 2018**.

Leggi anche [Più tempo per inviare i dati finanziari: comunicazione CRS/DAC2 entro il 20 giugno](#)

La motivazione posta alla base del provvedimento di proroga emanato dall'Amministrazione finanziaria inerisce gli "aggiornamenti della rete di accordi internazionali rilevanti ai fini dello scambio di informazioni sui conti finanziari".

L'aumento del numero di Stati coinvolti nelle procedure di scambio automatico obbligatorio di informazioni, per l'anno 2017, rispetto a quello del 2016 ha reso necessario prevedere un tempo ulteriore necessario per consentire agli operatori finanziari di trasmettere i dati in attuazione della normativa CRS/DAC2.

Un'ulteriore modifica è apportata dal provvedimento stesso: l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità, nei 30 giorni successivi al termine previsto per la comunicazione annuale, di inviare una comunicazione correttiva e/o di annullamento di dati già inviati all'interno della quale saranno indicati i singoli elementi correggibili da correggere e/o da annullare.

La proroga prevista per il 20 giugno 2018 e gli ulteriori 30 giorni previsti per l'invio di una comunicazione correttiva e/o di annullamento di dati già inviati permetteranno alle istituzioni finanziarie italiane, tenute alla comunicazione, di adempiere agli obblighi afferenti lo scambio automatico obbligatorio di informazioni conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale, europea ed internazionale.